

	alla carica rivestita, presso la sede della suddetta Agenzia sita in Viale Me-	
	rello, 86 - Cagliari - Codice Fiscale 03669190922. -----	
	PREMESSO CHE	
	- ai sensi del comma 2 bis dell'art. 37 della legge regionale dl 27 aprile	
	2016, n° 8, l'Agenzia può procedere alla stipula di convenzioni di durata	
	pluriennale, per la cura, sorveglianza, razionale manutenzione, migliora-	
	mento e valorizzazione del patrimonio forestale, agro-pastorale e faunisti-	
	co ad essa affidato dagli enti locali, da altri enti pubblici o da privati e ope-	
	rando di norma sulla base di piani forestali particolareggiati. -----	
	- l'art. 32 della legge regionale n. 17/2021 ha integrato il testo della legge	
	regionale n. 12/1994, introducendo un comma 2-ter e un comma 2- quater	
	all'art. 17, che recano: -----	
	• 2-ter. I mutamenti di destinazione effettuati ai sensi del comma 2-bis,	
	secondo le finalità ed i modi stabiliti dal comma 2-bis dell'articolo 37 della	
	legge regionale n. 8 del 2016, sono indennizzati dall'Agenzia FoReSTAS alle	
	amministrazioni comunali nella misura pari all'indennità di occupazione	
	corrisposta ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267	
	(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni	
	montani) ai proprietari dei fondi occupati per i lavori di rinsaldamento	
	idrogeologico e forestali; -----	
	• 2-quater. L'Agenzia FoReSTAS provvede alla corresponsione delle inden-	
	nità di cui al comma 2-ter nei limiti degli stanziamenti inseriti nel proprio	
	bilancio, senza che ciò comporti maggiori spese per l'Amministrazione re-	
	gionale". -----	
	- in considerazione dei due commi suddetti, con deliberazione n. 12/48 del	

	07.04.2022, la G.R. deliberava: -----	
	• di dare indicazione, quale atto di indirizzo all'Agenzia FoReSTAS, di utilizzare, quali importi di riferimento per le indennità per la mutazione d'uso delle terre civiche per l'applicazione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 17 della L.R. n. 12/1994, i seguenti: -----	
	1) boschi e pascoli arborati euro 8,78/ha; -----	
	2) pascolo e pascolo cespugliato euro 10,03/ha; -----	
	3) seminativo e seminativo irriguo euro 19,62/ha; -----	
	• di dare priorità, quale atto di indirizzo all'Agenzia FoReSTAS, alle convenzioni che prevedano una compartecipazione, sia decisionale che finanziaria, da parte delle comunità che temporaneamente rinunciano ai propri diritti di godimento, attraverso la redazione di progetti comuni, nei quali possano essere reinvestiti, in tutto o in parte, i proventi dei comuni derivanti dagli indennizzi stessi. -----	
	- il concedente con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 31.07.2025 ha approvato la presente convenzione per quanto previsto dalla L.R. 8/2016, dalla LR 17/2021 e dalla LR 12/1994 in funzione delle azioni e sinergie da porre in essere sulla porzione del territorio comunale di cui trattasi. -----	
	- il concedente ha provveduto a comunicare la propria deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 30.04.2025 all'Assessorato all'Agricoltura, competente ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/1994, che ha provveduto ad autorizzare il mutamento di destinazione d'uso con decreto n 636 prot. 12497 del 10.06.2025.	
	- L'Agenzia Forestas con deliberazione n. xxxxx del xx.xx.2025	

	dell'Amministratore Unico ha approvato la presente convenzione per la	
	gestione del compendio forestale di proprietà del Comune di Onifai. -----	
	- Il Comune di Onifai e Agenzia si propongono fini comuni per il migliora-	
	mento, l'ammodernamento, l'incremento e la maggiore efficienza delle	
	politiche forestali, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione	
	e di valorizzazione, anche economica e sociale, del patrimonio naturale e	
	dei beni prodotti, così come previsto dalla L.R. 8/2016. -----	
	- I terreni concessi dal Comune di Onifai, andranno a far parte del com-	
	plesso forestale del Montalbo-Baronie ricadente nel Servizio Territoriale di	
	Nuoro dell'Agenzia Forestas.-----	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	con la presente concessione in forma pubblico amministrativa, da valersi	
	ad ogni effetto di legge, le parti, mentre confermano e ratificano la prece-	
	dente premessa narrativa formante parte sostanziale e integrante della	
	presente convenzione, concordati stipulano e convengono quanto segue:	
	Articolo 1	
	Il Comune di Onifai concede i terreni appresso elencati, all'Agenzia Fore-	
	stas affinché vi esegua tutte le attività previste dalla Legge istitutiva (LR	
	8/2016) ed in particolare le azioni di cura, di tutela e della conservazione	
	del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio, della difesa dei	
	sistemi forestali e silvo-pastorali dai rischi ambientali. (Attività di foresta-	
	zione azioni e le finalità previste nei provvedimenti autorizzativi della RAS	
	ai sensi degli artt. 15-17 della L.R. 12/94). -----	
	I terreni di cui trattasi sono contraddistinti nel Catasto Terreni nel Comune	
	di Onifai come di seguito riportato: -----	

		superficie	superficie			
Foglio	mapp.	NCT	in conces-	R.D	R.A	Note
		ha	sione	€	€	
1	4/parte	467,5900	103,3800	873,42	1093,22	
3	2/parte	247,4071	173,5400	823,65	899,78	
8	2/parte	17,2529	15,8067	61,20	36,02	
8	3/parte	167,1935	105,2688	1171,74	1137,29	
8	8/parte	17,7676	17,2523	18,35	27,53	
						In corso la
						pubblicazio-
						ne per la re-
						stituzione –
						la concessio-
						ne sarà effi-
						cace solo do-
						po la restitu-
						zione defini-
			0,5493	8,37	2,51	tiva
25	99	58,7775	58,2372	60,15	90,23	
	268 (ex 78 -					
25	164	49,9395	49,9395	335,29	335,29	
		totale	523,9648			

Totale superficie concessa ettari 523,9648.-----

I terreni concessi sono liberi da diritti reali o personali di terzi che ne limitino il pieno godimento, vista la richiesta del Comune di sospensione degli usi civici per anni 30 (trenta), rilasciata con determinazione n. 839 prot. 17840 del 03.07.2024 dell'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale per attività di forestazione sui terreni oggetto di concessione.-----

Articolo 2

La durata della presente convenzione è stabilita in 30 (trenta) anni, a far

	data dalla stipula del presente atto. Restano in capo al Comune di Onifa	
	proprietario tutti gli oneri di legge. -----	
	Le parti potranno modificare o rescindere dalla presente convenzione con	
	preavviso di almeno 60 giorni prima della data di scadenza.-----	
	Articolo 3	
	Per consentire una razionale gestione del bene affidato l’Agenzia, d’intesa	
	con il Comune di Onifai, redige un Piano forestale particolareggiato quale	
	documento di programmazione e pianificazione territoriale redatto secon-	
	do linee guida, in cui sono descritte le finalità connesse con la gestione e le	
	necessarie azioni da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi di	
	piano. Il piano avrà validità solo dopo l’approvazione degli organi istituzio-	
	nalmente competenti. All’uopo xxxxxxxxxxxx potrà indire la conferenza dei	
	servizi ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124 così come modificato dal	
	D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127. -----	
	Articolo 4	
	L’Agenzia Forestas metterà a disposizione per l’attuazione del Piano fore-	
	stale particolareggiato, il proprio personale tecnico e amministrativo, non-	
	ché quello operativo, i mezzi e le attrezzature necessarie. -----	
	Annualmente, gli enti contraenti, si incontreranno per illustrare le attività	
	svolte nell’esercizio precedente e per l’eventuale aggiornamento del pro-	
	gramma triennale ed annuale delle attività nonché del piano forestale par-	
	ticolareggiato. In questa sede i due enti quantificheranno ed individueran-	
	no le risorse che possono mettere a disposizione per il raggiungimento de-	
	gli obiettivi prefissati. -----	
	Articolo 5	

	L' Agenzia Forestas dovrà dare priorità, quale atto di indirizzo, alle conven-	
	zioni che prevedano una compartecipazione, sia decisionale che finanzia-	
	ria, da parte delle comunità che temporaneamente rinunciano ai propri di-	
	ritti di godimento, attraverso la redazione di progetti comuni, nei quali	
	possano essere reinvestiti, in tutto o in parte, i proventi dei comuni deri-	
	vanti dagli indennizzi stessi. -----	
	Articolo 6	
	L'Agenzia Forestas e il Comune di Onifai assumono tutti gli oneri relativi	
	all'esecuzione delle opere di cui al programma triennale ed annuale, nel	
	rispetto delle pattuizioni di cui al precedente art. 4. Rstano di competenza	
	dell'xxxxxxxxxxxxx, le imposte, tasse, censi o tributi di qualsiasi genere ed	
	ogni altro qualsiasi onere fiscale. -----	
	Articolo 7	
	Il Comune di Onifai ha diritto a percepire annualmente dall'Agenzia Fore-	
	stas, per il mutamento delle terre civiche, le seguenti indennità:	
	• Per ettaro di boschi e pascoli arborati (euro 8,78/ha).-----	
	•Per ettari di pascolo e pascolo cespugliato (euro 10,03/ha). -----	
	•Per ettari di seminativo e seminativo irriguo (euro 19,62/ha).	
	Per una indennità complessiva di 4.508,77 euro / anno (diconsi euro quat-	
	tromilacinquecentotto/77. -----	
	Articolo 9	
	Comune di Onifai e l'Agenzia, si impegnano a partecipare a bandi regionali,	
	nazionali, europei (POR, LIFE, PSR) al fine di recuperare risorse economiche	
	necessarie all'attuazione dei fini comuni. Per consentire l'aumento di	
	competenze tecnico scientifiche e competitività, potranno essere interes-	
	- 7 -	

	sati alla partecipazione del bando anche altri soggetti pubblici e privati	
	(enti, agenzie, università, fondazioni, privati ecc.). -----	
	Articolo 10	
	Il Comune di Onifai presterà all’Agenzia Forestas, tutta l’assistenza neces-	
	saria, partecipando con propri rappresentanti alla stesura del piano fore-	
	stale particolareggiato e del programma triennale ed annuale e in qualsiasi	
	momento ve ne sia necessità. -----	
	Articolo 11	
	Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai	
	sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. I comparenti previa	
	informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 con la firma del presente atto pre-	
	stano il loro consenso al trattamento dei dati personali, nonché alle con-	
	servazioni, anche in banche dati e archivi informatici, alla comunicazione	
	dei dati personali e correlato trattamento ed alla trasmissione dei dati	
	stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità ri-	
	chieste. -----	
	Articolo 12	
	Eventuale nuovo personale necessario per la realizzazione delle attività	
	verrà avviato in conformità alla legge ed al vigente regolamento del perso-	
	nale dell’Agenzia Forestas.	
	Articolo 13	
	La presente convenzione è stipulata in forma pubblica-amministrativa, le	
	spese di rogito, registrazione e di bollo sono a carico della parte conceden-	
	te. Costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti	
	che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole ivi compre-	

	se quelle contenute negli atti richiamati, avendone negoziato il contenuto,	
	che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché	
	nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non	
	potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Il	
	presente atto mentre è immediatamente impegnativo e vincolante per il	
	Comune di Onifai, per l’Agenzia lo sarà solo dopo l’immissione in possesso	
	a seguito di apposito verbale di consistenza redatto in contraddittorio tra	
	le parti. -----	
	=====Allegati=====	
	La presente convenzione, sottoscritta dalle parti mediante l’apposizione	
	della firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice	
	dell’Amministrazione Digitale (CAD), qualora applicabile, è formata da n.	
	12 articoli e si compone di n. 10 (dieci) pagine di carta semplice di scrittura	
	informatizzata, comprende, per farne parte integrante ed essenziale: -----	
	Costituiscono invece parte integrante ed essenziale, pur se non material-	
	mente allegate i seguenti documenti: -----	
	- l’allegato “ A ” progetto di valorizzazione territoriale; -----	
	- la deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas n. xx del	
	xx.xx.xxxx; -----	
	- la deliberazione del Consiglio Comunale di Onifai n. 13 del 31.07.2025. ---	
	- la determinazione prot. n. 636 prot. n. 12497 del 10.06.2025	
	dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro pastorale. per la sospensio-	
	ne e il mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da uso civico,	
	per forestazione ai sensi della L.R. 14.3.94 N° 12 art. 17 comma 2. -----	
	- il verbale di consistenza dei terreni, firmato in contraddittorio fra le parti,	

del xxxxxxxxxxxxxxxx trasmesso con nota prot. xxxxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxx.

Tutti gli atti suindicati sono detenuti dal Servizio _____ Ufficio _____

_____ e si trovano depositati siglati in ciascuna pagina dalle

parti per accettazione.

- Per l'Agenzia FORESTAS : Il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Per il Comune : Il Responsabile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- L'Ufficiale Rogante Dott. xx